

Codice A1702A

D.D. 29 marzo 2016, n. 186

Azienda faunistico-venatoria "Malvicino" (AL). Istituzione di una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 311 del 17.11.1998 con la quale è stata confermata e rinnovata l'azienda faunistico-venatoria denominata "Malvicino" di complessivi ettari 896.69.05, ubicata nei Comuni di Malvicino, Spigno Monferrato, Montechiaro e Pareto e ricadente nella zona faunistico-venatoria della Provincia di Alessandria, fino al 31.01.2000, a favore del Signor Angelo SASSO;

vista la determinazione dirigenziale n. 27 del 23.02.2000 con la quale, a seguito del verbale in data 10.02.2000, Notaio Cassinelli repertorio n. 117967 - raccolta n. 20270, che ha ricostituito il Consorzio e variato la superficie dell'azienda a causa di disdette e di nuove adesioni di proprietari o conduttori, l'azienda è stata rinnovata con una superficie complessiva pari ad ha 978.33.54, fino al 31.01.2009;

vista la determinazione dirigenziale n. 21 del 26.01.2009 con la quale è stata rinnovata la concessione della suddetta azienda faunistico-venatoria a favore del Signor Angelo SASSO, fino al 31.01.2018;

vista la determinazione dirigenziale n. 1186 del 23.11.2009 con la quale è stato autorizzato l'ampliamento di superficie di ettari 11.65.44, come da planimetria agli atti, a favore dell'azienda faunistico-venatoria "Malvicino", per una superficie complessiva risultante di ettari 989.98.98, ferme restando tutte le altre condizioni stabilite con il precedente provvedimento di concessione;

vista la determinazione dirigenziale n. 1222 del 16.12.2013 con la quale è stato autorizzato l'ampliamento dell'azienda faunistico-venatoria "Malvicino" di ettari 58.71.60, per una superficie complessiva del territorio aziendale risultante di ettari 1048.70.58, ricadenti nei Comuni di Malvicino, Spigno Monferrato, Montechiaro e Pareto;

vista la determinazione dirigenziale n. 37 del 29.01.2016 con la quale è stato preso atto della sostituzione del concessionario dell'azienda faunistico-venatoria denominata "Malvicino" ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, a favore della Signora Caterina GRANONE in luogo del Signor Angelo SASSO, deceduto;

vista l'istanza in data 29.02.2016 con la quale la Signora Caterina GRANONE, concessionaria, ha presentato istanza volta all'istituzione di una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, pernice rossa e quaglia, denominata "La Schiassa", per una superficie di ettari 49.12.90 all'interno della summenzionata azienda faunistico-venatoria, ai sensi dell'articolo 16 bis della succitata D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.;

visto l'art. 10 dello Statuto consortile approvato in data 10.02.2000 rogito Notaio CASSINELLI, sulle facoltà del concessionario inerenti all'amministrazione e al funzionamento dell'azienda faunistico-venatoria;

considerato che l'attività di addestramento e allenamento dei cani da caccia è soggetta alle seguenti prescrizioni:

- a) è consentita dal 1° febbraio al quarto giorno antecedente l'apertura generale della stagione venatoria alla fauna stanziale;
- b) durante la stagione venatoria, sui terreni compresi nella zona di addestramento e allenamento cani è consentito l'esercizio dell'attività venatoria;
- c) per l'esercizio delle attività di allenamento ed addestramento cani è necessario essere in possesso della ricevuta di versamento della tassa regionale di cui all'art. 40 della l.r. 5/2012 e dell'assicurazione;
- d) nelle stesse zone è comunque vietato addestrare o allenare cani nelle giornate di martedì e venerdì;
- e) nei giorni in cui si effettuano prove cinofile nella zona sono vietate le attività di addestramento e allenamento dei cani;
- f) eventuali danni a cose, animali o persone sono risarciti dall'utilizzatore della zona a termini di legge;

constatato che la richiesta è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza;

vista la D.G.R. n. 26-181 del 28.07.2014 "Integrazione delle schede contenute nell'allegato A della D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione"";

attestato, nelle more di quanto disposto dal punto 7.1.12 del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2015-2017, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal citato provvedimento";

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la L. 157/1992;

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008,

determina

- di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, all'interno dell'azienda faunistico-venatoria denominata "Malvicino", di ettari 1048.70.58, ubicata nei comuni di Malvicino, Spigno Monferrato, Montechiaro e Pareto e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, l'istituzione di una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, pernice

rossa e quaglia, denominata “La Schiassa”, individuata nella cartografia agli atti del Settore ed avente una superficie di ettari 49.12.90.

La suddetta zona è istituita fino al 31.01.2018, data di scadenza della concessione dell’azienda faunistico-venatoria.

L’attività di addestramento e allenamento dei cani da caccia è soggetta alle seguenti prescrizioni:

- a) è consentita dal 1° febbraio al quarto giorno antecedente l’apertura generale della stagione venatoria alla fauna stanziale;
- b) durante la stagione venatoria, sui terreni compresi nella zona di addestramento e allenamento cani è consentito l’esercizio dell’attività venatoria;
- c) per l’esercizio delle attività di allenamento ed addestramento cani è necessario essere in possesso della ricevuta di versamento della tassa regionale di cui all’art. 40 della l.r. 5/2012 e dell’assicurazione;
- d) nelle stesse zone è comunque vietato addestrare o allenare cani nelle giornate di martedì e venerdì;
- e) nei giorni in cui si effettuano prove cinofile nella zona sono vietate le attività di addestramento e allenamento dei cani;
- f) eventuali danni a cose, animali o persone sono risarciti dall’utilizzatore della zona a termini di legge.

La presente determinazione sarà trasmessa al concessionario e alla Provincia di Alessandria.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010.

Il Dirigente
Carlo Di Bisceglie